

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

A R E Z Z O

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEL 4 OTTOBRE 2024

Oggi 04.10.2024, alle ore 15:30, presso la Sede, si riunisce il Consiglio dell'Ordine così composto:

Avv. Rita CAVEZZUTI	Presidente
Avv. Alessandra JOSEPH	Consigliere Segretario
Avv. Francesca ARCANGIOLI	Consigliere
Avv. Paolo Enrico AMMIRATI	Consigliere
Avv. Enzo BENINCASA	Consigliere
Avv. Antonella CALUSSI	Consigliere
Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Consigliere
Avv. David SCARABICCHI	Consigliere
Avv. Elisa VALENTINI	Consigliere

OMISSIS

946) – APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SUL CODICE DEGLI APPALTI AGLI ORDINI FORENSI

Il Consiglio,

- udita la relazione del Consigliere Segretario sul punto in o.d.g., con cui è stato illustrato il quadro normativo vigente, le ragioni che militano o meno a favore dell'applicabilità anche agli Ordini degli Avvocati delle norme di cui al d.lgs. n. 36/2023, nonché le iniziative assunte da altri Ordini o da loro Associazioni;
- visto l'art. 2-bis del D.L. n. 101 del 2013, nel testo introdotto dal D.L. n. 75 del 2023, in forza del quale, per quanto di rilievo, "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa,

con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli Ordini, ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente";

- preso atto che, pur a fronte della norma di cui sopra, ha avuto luogo, anche recentemente un intenso dibattito relativo all'applicabilità anche agli Ordini professionali delle disposizioni di cui d.lgs. n. 36 del 2023;

- richiamato il parere della Commissione di diritto amministrativo costituita presso l'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini che, con motivazione esaustiva, puntuale e logica si è espressa nel senso della non applicabilità del Codice dei contratti agli Ordini professionali;

- visto il parere dell'11 giugno 2024, reso dal CNF su istanza dell'URCOFER - Unione Regionale dei Consigli Forensi dell'Unione Forense dell'Emilia-Romagna, che, dopo avere dato atto dell'incertezza del quadro normativo vigente e degli elementi che pure militerebbero a sostegno della inapplicabilità del Codice dei contratti agli Ordini professionali, ha segnalato la diversa posizione della giurisprudenza amministrativa;

- ritenuto che la sentenza n. 7455/2024 del TAR Lazio, citata nel parere CNF non possa ritenersi in sé decisiva nello stabilire la soggezione degli Ordini professionali alla normativa sul Codice degli Appalti, poiché la medesima si riferisce a una vicenda risalente al 2017 e, dunque, anteriore all'introduzione dell'art. 2-bis del D.L. n. 101 del 2013, che ha chiarito, laddove mai ve ne fosse stata necessità, che gli Ordini professionali non sono soggetti alle norme pubblicistiche, se non a fronte di specifico richiamo al riguardo;

- ritenuto, piuttosto, che ad essere decisivo nell'escludere l'applicabilità del Codice sia l'orientamento già divisato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, nell'interpretare il quadro normativo euro unitario costituito dalle c.d. direttive sugli appalti pubblici (cfr. direttiva 2014/24/UE e la precedente direttiva 2004/18/CE), ha affermato, proprio in relazione agli Ordini professionali che "l'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell'autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con

cui lo stesso organismo fissa l'importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un'autorità di controllo" (cfr. CGUE C-526/11);

- ritenuto che gli Ordini professionali siano sempre stati e continuino ad essere esclusi dalla nozione di Organismo di diritto pubblico, non potendosi sul punto condividere il parere ANAC del 2017, cui fa riferimento la citata sentenza del TAR Lazio, che non appare allineato al contenuto delle fonti euro unitarie, né che possano condividersi i dubbi che il CNF ritiene tuttora presenti a riguardo;

- ritenuto, altresì, richiamando le considerazioni espresse nella relazione dell'Unione Triveneta redatta dalla Commissione e dallo stesso CNF nel citato parere dell'11 giugno 2024, che gli Ordini neppure possano essere assimilati alle c.d. amministrazioni aggiudicatrici, a ciò ostando il testo della direttiva europea di riferimento, nonché le caratteristiche stesse, sopra richiamate, degli Ordini professionali;

- ritenuto, altresì, che ad essere ostativo all'applicabilità del d.lgs. n. 36/2023 sia il disposto normativo dell'art. 2-bis del D.L. n. 101 del 2013, cui non sembra potersi offrire la formalista interpretazione da alcuni propugnata, dovendosi il riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001 considerare non come un rinvio formale, bensì come un sostanziale richiamo al divieto di equiparazione degli Ordini professionali alle Amministrazioni pubbliche lato sensu intese e alla conseguente preclusione di applicazione ai medesimi di tutte le normative pubblicistiche, comprese quelle relative alla gestione degli acquisti di beni, forniture e servizi, laddove esse non vengano espressamente richiamate dalla normativa di riferimento al fine di renderle applicabili agli Ordini stessi;

- richiamate, altresì, le opinioni espresse da autorevoli esponenti del CNF, che ritenevano non applicabile la normativa dei contratti pubblici (cfr. le

dichiarazioni rese dal Presidente del CNF in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2023 della Corte dei conti) agli Ordini professionali forensi;

DELIBERA

- in ragione del quadro normativo vigente di continuare a ritenere non applicabile all'Ordine degli Avvocati di Arezzo la disciplina in materia di contratti pubblici;
- di fornire la propria più ampia disponibilità ad ogni iniziativa volta alla miglior definizione del quadro normativo sopra descritto;
- di continuare a garantire nel contempo che l'affidamento e la gestione dei contratti avvengano con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;
- di inviare la presente deliberazione al Consiglio Nazionale Forense

OMISSIS

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Alessandra JOSEPH

F.to Avv. Rita CAVEZZUTI

Copia conforme all'originale

Arezzo, li 07.10.2024

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Alessandra JOSEPH